



**Città
metropolitana
di Milano**

AREA SVILUPPO ECONOMICO

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI PRIVATI E
TURISMO**

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITA'
DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 43 del 29/09/2021

INDICE

Art. 1 Generalità e fonti normative	pag. 3
Art. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	pag. 3
Art. 3 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 4 Attività espletata dall'Automobile Club d'Italia direttamente o dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con ACI	pag. 5
Art. 5 Idoneità professionale, responsabilità professionale e personale esecutivo	pag. 6
Art. 6 Capacità finanziaria	pag. 6
Art. 7 Contributo una tantum	pag. 7
Art. 8 Locali	pag. 7
Art. 9 Istanza e rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 10 Disciplina dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 11 Sospensione dell'attività	pag. 9
Art. 12 Decesso, incapacità fisica del titolare o del legale rappresentante dell'impresa autorizzata	pag. 10
Art. 13 Trasferimento sede	pag. 10
Art. 14 Apertura ulteriori sedi	pag. 11
Art. 15 Cessazione dell'attività	pag. 11
Art. 16 Registro-giornale	pag. 11
Art. 17 Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida	pag. 12
Art. 18 Tariffe e orari di apertura	pag. 12
Art. 19 Vigilanza	pag. 13
Art. 20 Sanzioni e revoca	pag. 13
Art. 21 Entrata in vigore	pag. 14

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Articolo 1 - Generalità e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni svolte dalla Città metropolitana di Milano ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di autorizzazioni e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. La materia è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge e dal presente Regolamento, dalle seguenti fonti normative:

- Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministero dei trasporti 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";
- Decreto del Ministero dei trasporti 26 aprile 1996 "Determinazioni dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti l'attività di consulenza";
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011 "Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della Legge 8 agosto 1991 n. 264".

La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei trasporti e pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Articolo 2 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti, come specificati nella tabella "A" allegata alla L. n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, come di seguito specificato:

A) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni relative ai seguenti tipi di operazioni:

- 1) Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti;
- 2) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas;
- 3) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile;
- 4) Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato;
- 5) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti;
- 6) Esami per il conseguimento di titoli professionali di autorizzazione alla navigazione interna; esami per patenti nautiche. Esami di revisione;
- 7) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione;
- 8) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti e accessori; omologazione di motori marini;

- 9) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati;
- 10) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
- 11) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni;
- 12) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi ecc., relativi alla navigazione;
- 13) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;
- 14) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanententi";
- 15) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo;
- 16) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

B) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo Autotrasportatori;

C) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;

D) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti la tenuta del pubblico registro automobilistico;

E) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;

F) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società autorizzate dalla Città metropolitana di Milano, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. n. 264/1991 e del presente Regolamento. L'attività di esami per conducenti di veicoli a motore è di competenza esclusiva delle autoscuole.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata altresì, direttamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Club, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento, previo ottenimento della prescritta autorizzazione della Città metropolitana di Milano.

Articolo 3 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dal Dirigente del Settore competente della Città metropolitana di Milano al titolare o legale rappresentante dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

- e) non si trovi nelle condizioni che determinano cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 59/2011;
- f) non sia stato interdetto o inabilitato;
- g) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991;
- h) disponga di locali idonei ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
- i) presenti l'attestazione del versamento dell'importo una tantum ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2. I requisiti inerenti la disponibilità di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria devono essere posseduti dalla società.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma 1 del codice civile non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V del codice civile (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, società per azioni o società a responsabilità limitata)

Articolo 4 - Attività espletata dall'Automobile Club d'Italia direttamente o dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con ACI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può anche essere esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1 del presente articolo effettuata direttamente dall'ACI ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento istituiti successivamente alla data del 05/09/1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla L. n. 264/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Città metropolitana di Milano su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti individuati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del presente Regolamento e dell'attestato di idoneità professionale.

4. L'esercizio dell'attività di consulenza di cui al comma 1 del presente articolo effettuata direttamente dall'ACI secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della L. n. 264/1991 non è soggetto all'autorizzazione della Città metropolitana di Milano né al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della L. n. 264/1991.

6. I soggetti di cui al presente articolo nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciano la ricevuta prevista dall'art. 7 della L. n. 264/1991.

Articolo 5 - Idoneità professionale, responsabilità professionale e personale esecutivo

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991.
2. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
3. Fermo restando la responsabilità professionale, l'impresa o la società che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, può avvalersi:
 - a) del legale rappresentante;
 - b) di personale dipendente munito di apposita delega;
 - c) di soci abilitati dall'atto costitutivo della società;
 - d) del collaboratore familiare a norma dell'art. 230 bis del codice civile;
 - e) di associati in partecipazione a norma dell'art. 2549 e seguenti del codice civile.

Articolo 6 - Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono un'autorizzazione per iniziare ex novo l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
2. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a Euro 51.645,70, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei trasporti del 09/11/1992.

Carta intestata (dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. _____
nella forma tecnica di _____
un affidamento di Euro _____ (_____)

_____ li _____

Firma _____

3. L'attestazione di capacità finanziaria non può essere rilasciata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
4. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per il trasferimento del complesso aziendale o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda.
5. Nel caso di società l'attestazione comprovante la capacità finanziaria deve essere riferita alla società.
6. Le imprese individuali e le società già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art.

3, comma 1, lett. g), della L. n. 264/1991, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) della stessa legge.

Articolo 7 - Contributo una tantum

1. L'impresa che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve dimostrare di aver corrisposto nelle modalità prescritte il contributo una tantum previsto dall'art. 8, comma 4 della L. n. 264/1991, determinato in Euro 25,82 con Decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro (D.M. 26/04/1996).

Articolo 8 - Locali

1. L'impresa che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve disporre di idonei locali come prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L. n. 264/1991 e dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dalla Città metropolitana di Milano, devono essere adibiti esclusivamente a detta attività come definita dall'art. 2 del presente Regolamento.

3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

4. Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio e un archivio di almeno 30 m² di superficie complessiva, con non meno di 20 m² utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno aerati ed illuminati.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia autorizzato a svolgere l'attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 4, del presente articolo.

6. Nell'unità immobiliare adibita ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l'attività di autoscuola se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona fisica o giuridica intestataria dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Parimenti in detti locali non può sussistere nessun'altra attività commerciale o professionale.

7. Ai sensi del D.M. 09/11/1992, i criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della L. n. 264/1991, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18/06/1931, n. 773.

8. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della L. n. 264/1991, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09/11/1992.

9. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

Articolo 9 - Istanza e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto redatta secondo il modello predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata al competente Settore della Città metropolitana di Milano.

2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991.

3. Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società, nell'istanza corredata da idoneo documento di identificazione in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve dichiarare:

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea residente in Italia;
- luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
- di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- di non essere stato interdetto o inabilitato;
- la denominazione e la sede legale dell'impresa, codice fiscale/P.Iva, numero di iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, sede dove svolgerà l'attività;
- che l'impresa dispone di idonei locali per lo svolgimento dell'attività, come prescritto dall'art. 8 del presente Regolamento;
- che l'impresa è in possesso di adeguata capacità finanziaria come prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento.

4. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di capacità finanziaria nelle forme di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) la ricevuta di versamento del contributo una tantum, previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 264 n. 1991 e dall'art. 7 del presente Regolamento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente Regolamento rese da tutti i soci amministratori di società, diversi dal dichiarante che presenta l'istanza;
- d) la planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato completa di superfici, sezioni e rapporti areoilluminanti;
- e) la relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un tecnico abilitato, attestante che i locali sono conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9/11/1992, dall'art. 8 del presente Regolamento e alle vigenti normative in materia edilizia, igiene e sicurezza;
- f) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- g) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- h) una marca da bollo del valore corrente per l'atto di autorizzazione;
- i) l'attestazione del versamento della tariffa extra tributaria prevista dall'Ente;
- l) ogni altro documento indicato negli appositi modelli predisposti dalla Città metropolitana di Milano.

5. Acquisita la documentazione necessaria e previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti prescritti, la Città metropolitana di Milano provvederà ad emettere, in caso di esito positivo, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza circolazione dei mezzi di trasporto.

6. L'autorizzazione deve essere esposta in modo visibile nella sede dell'attività di consulenza.

Articolo 10 - Disciplina dell'autorizzazione

1. Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere comunicata, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, da parte del titolare dell'autorizzazione, che dovrà produrre al riguardo la necessaria documentazione, alla Città metropolitana di Milano per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991 e dell'art. 3 del presente Regolamento, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla L. n. 264/1991 e dal presente Regolamento in capo al richiedente.

4. Nel caso di autorizzazione rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci devono essere comunicati e documentati con la presentazione dell'atto di modifica societaria, entro 30 giorni alla Città metropolitana di Milano che ne prende atto, previo accertamento dei requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. Nel caso di trasformazione da ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, l'avente causa nel termine di cui al comma 1 del presente articolo deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente. La Città metropolitana di Milano, previo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento in capo al nuovo soggetto giuridico, rilascia la nuova autorizzazione e contestualmente procede alla revoca dell'autorizzazione precedente.

6. Nel caso di variazione della sola denominazione dello studio di consulenza senza alcuna modifica sostanziale, si procede all'aggiornamento dell'intestazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

Articolo 11 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può richiedere alla Città metropolitana di Milano la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, per comprovati gravi motivi che comportano la temporanea impossibilità a proseguire lo svolgimento dell'attività.

2. La richiesta di sospensione dell'attività deve essere corredata da idonea documentazione attestante le motivazioni della sospensione e dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare dell'autorizzazione, attestante di aver evaso gli incarichi ricevuti o di averli trasferiti ad altra impresa autorizzata senza oneri a carico dei clienti e di aver provveduto ad inviare loro formale comunicazione in merito.

3. La sospensione dell'attività è autorizzata con provvedimento del Dirigente competente per un periodo massimo di sei mesi, qualora siano comprovati i gravi motivi.

4. Qualora, decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, non venga comunicata la regolare ripresa dell'attività sospesa l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Articolo 12 - Decesso, incapacità fisica del titolare o del legale rappresentante dell'impresa autorizzata

1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per un periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991 e degli altri requisiti di legge.

2. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per un periodo massimo di due anni, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale e degli altri requisiti di legge.

3. Al fine del proseguimento temporaneo dell'attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli aventi causa del soggetto deceduto o impedito, presentano formale istanza al competente Settore della Città metropolitana di Milano, entro il termine di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare i giustificati motivi. Esaminata la richiesta e l'allegata documentazione, il Dirigente competente rilascia l'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'attività in persona degli aventi causa e, contestualmente dichiara la decadenza di quella precedentemente rilasciata.

4. Entro il termine assegnato per il proseguimento dell'attività in via provvisoria, gli aventi causa del titolare deceduto o fisicamente incapace devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991 e dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento al fine del subentro nell'attività, in carenza dei requisiti si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione.

Articolo 13 - Trasferimento sede

1. Il titolare dell'impresa che intende trasferire la sede dell'attività in nuovi locali deve presentare istanza di rilascio di nuova autorizzazione per trasferimento sede alla Città metropolitana di Milano, utilizzando il modello predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

2. I nuovi locali in cui verrà esercitata l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a seguito di trasferimento sede, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento, fatta salva la deroga prevista dal medesimo articolo.

3. Verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e del persistere dei requisiti prescritti dall'art. 3 della L. n. 264/1991 e dall'art. 3 del presente Regolamento, la Città metropolitana di Milano rilascia una nuova autorizzazione in capo al richiedente e contestualmente revoca la precedente, che dovrà essere restituita.

Articolo 14 - Apertura ulteriori sedi

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa autorizzata a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che intende aprire ulteriori sedi deve presentare apposita istanza di autorizzazione per ognuna di esse, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

2. Per le ulteriori sedi, al fine del rilascio dell'autorizzazione, deve essere comprovato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 3 del presente Regolamento e, per ognuna di queste, deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza per la gestione dell'ulteriore sede; in relazione alla forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del codice civile, di un socio (per le società di persone), di un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore (per tutte le altre società). Il soggetto preposto deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 3 del presente Regolamento, compreso l'attestato di idoneità professionale e non deve esplicare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

3. I locali delle ulteriori sedi sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 8.

Articolo 15 - Cessazione dell'attività

1. L'impresa può cessare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per:

- a) rinuncia espressa da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) morte del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi;
- c) per revoca dell'autorizzazione disposta a seguito di provvedimento sanzionatorio;
- d) per rinuncia tacita, ove l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per almeno sei mesi.

2. Nel caso di rinuncia espressa ed incondizionata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il titolare dell'autorizzazione deve inviare formale comunicazione alla Città metropolitana di Milano, allegando il provvedimento di autorizzazione in originale, dichiarando altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure, che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro studio di consulenza autorizzato. Il competente Settore della Città metropolitana di Milano dispone la decadenza dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di rinuncia tacita di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo, il Settore competente della Città metropolitana di Milano invita il titolare dell'autorizzazione a ripristinare l'attività, fissando un termine per la ripresa della stessa. Qualora nel termine fissato l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse e la Città metropolitana di Milano dispone la decadenza dell'autorizzazione che deve essere restituita.

Articolo 16 - Registro-giornale

1. Il titolare dell'impresa autorizzata ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere un Registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

2. Il Registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni suo foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

3. Il Registro-giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. Le annotazioni sul Registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza; gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti.

5. Nel Registro-giornale vanno annotati:

a) il numero progressivo e la data dell'incarico;

b) i dati identificativi del committente;

c) i dati identificativi del mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);

d) la natura dell'incarico;

e) il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;

f) la data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 17- Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 264/1991 procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme ai modelli prescritti dal D.M. 09/11/2011.

2. La ricevuta di cui al comma 1 del presente articolo, rilasciata dalle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., sostituisce il documento ad esse consegnato per un periodo di 30 giorni dalla data di rilascio, termine entro il quale le imprese devono porre a disposizione dell'interessato l'estratto o il documento conseguente l'operazione cui si riferisce la ricevuta.

3. La ricevuta di cui al comma 1 del presente articolo ha una durata massima di 30 giorni dalla data di rilascio e deve essere riportata lo stesso giorno nel Registro-giornale di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

4. La ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

Articolo 18 - Tariffe e orari di apertura

1. L'impresa autorizzata all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto predispone un tariffario delle operazioni che svolge e lo trasmette al competente Settore della Città metropolitana di Milano, che ne conserva copia.

2. Il tariffario deve essere permanentemente affisso nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

3. L'impresa con la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comunica i giorni e gli orari di apertura al pubblico dello studio.

4. Ogni variazione delle tariffe e dell'orario di apertura al pubblico deve essere tempestivamente comunicata al competente Settore della Città metropolitana di Milano e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data della modifica.

Articolo 19 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della L. n. 264/1991 e del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, spetta alla Città metropolitana di Milano ed ai Comuni.
2. Per l'espletamento dell'attività di vigilanza, la Città metropolitana di Milano può avvalersi, altresì, dagli organi di Polizia.
3. L'attività di vigilanza viene espletata tramite verifiche documentali e anche mediante sopralluoghi effettuati presso le sedi degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. I controlli tendono ad accertare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) la regolare tenuta del Registro-giornale in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 della L. n. 264/1991 e dall'art. 16 del presente Regolamento e la regolarità del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - c) l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione e del tariffario;
 - d) il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991 e dall'art. 3 del presente Regolamento, in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Articolo 20 - Sanzioni e revoca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 24/11/1989 n. 689 e, per la parte relativa ai successivi commi 6 e 7 del presente articolo, dal titolo VI del D.Lgs. 285/92 che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il Dirigente del Settore competente emana atto di diffida ai sensi dell'art. 9 della L. n. 264/1991.
3. In caso di accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
4. In caso di accertati gravi abusi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 ad Euro 5.164,00, fatta salva l'eventuale responsabilità civile e penale e l'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento è revocata.
5. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata altresì nel caso vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 264/1991 e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all'art. 17 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 a Euro 1.731,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della L. n. 264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 a Euro 344,00.
7. Le imprese o le società che esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che nel termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato

l'estratto di cui all'art. 17 del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 a Euro 344,00.

8. Gli importi indicati dai precedenti commi 6 e 7 relativi alle sanzioni accertate, si intendono automaticamente aggiornati a seguito degli adeguamenti che saranno determinati dai provvedimenti assunti dalle competenti Autorità.

9. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 10.329,00. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n. 264/1991 si applica l'articolo 348 del codice penale.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano della relativa delibera di approvazione.